

## **LINEE GUIDA DELEGA ALLE PROVINCE L.10/91, ARTT. 8, 10, 13**

### **1. PREMESSA**

La riforma Bassanini, con particolare riguardo alla materia energetica ambientale, riconosce al sistema decentrato ed integrato di regioni ed enti locali un ruolo di programmazione sul territorio secondo i principi fissati dallo Stato, al quale sono riservati la definizione degli indirizzi nazionali di politica energetica, il coordinamento della programmazione energetica regionale, e l'assolvimento di funzioni di rilevanza nazionale.

Il decentramento alle regioni di compiti di pianificazione, indirizzo e controllo nel settore energetico, già avviato con la Legge 10/91, procede con la legge 59/97 ed il D.lgs.112/98 e consente alle stesse di meglio strutturare le funzioni in materia energetica, fermo restando il rispetto delle competenze assegnate allo Stato dall'art. 29 D.Lgs. 112/98 ed il conferimento agli enti locali come previsto dall'art. 31 dello stesso Decreto.

Questo quadro di competenze, deve tener conto del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che inserisce tra le materie di legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

La riforma costituzionale colloca l'energia tra le materie di legislazione concorrente, ma nello stesso tempo rimette alla legislazione esclusiva dello Stato materie quali la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che sono fortemente correlate alla materia energetica. L'intreccio delle competenze risultante da questa nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione, richiede più che mai sinergia d'azione tra istituzioni centrali e regionali e gli enti locali e concertazione con le parti sociali. Va ricordato che la legge costituzionale incide sui criteri per il riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni ed enti locali, modificando con il nuovo testo dell'art. 118 il principio del parallelismo tra funzioni amministrative. Queste ultime sono attribuite ai Comuni "salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

In questo processo, è compito delle regioni tradurre in attività amministrativa efficace gli obiettivi individuati nella nuova normativa, con una ripartizione tra le stesse e le autonomie locali delle funzioni conferite dal D.lgs. 112/98 e l'esercizio concreto delle funzioni.

La Regione Lazio recependo già nel 1999 con la L.R. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" il D.Lgs. 112/98 ha iniziato tale processo.

Con la DGR 1 febbraio 2000, n. 214 è stato approvato su conforme parere della Conferenza Regioni/AA.LL, il Primo rapporto sullo stato di attuazione della L.R.14/99 unitamente al programma di attività da realizzare.

Con la DGR 1 agosto 2000, n. 1837, in attuazione della proposta contenuta nel citato rapporto sullo stato di attuazione della L.R. 14/99, sono stati costituiti i Comitati di Settore, intesi come articolazioni operative della Conferenza regioni/AALL, sulla base della

aggregazione di materie omogenee per la gestione operativa delle attività correlate alla realizzazione del decentramento amministrativo.

Il Comitato n. 4, "Ambiente e protezione civile" ha effettuato, in sede concertativa, delle proposte relative tra le altre alla materia energia, facendo riferimento ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/99, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, agli ambiti territoriali ottimali provvisori di esercizio delle funzioni e di compiti.

Con DGR del 14 giugno 2002, n. 784 "Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della L.R. 14/99, relativamente alle materie Ambiente e Protezione civile", si è proceduto a :

- approvare l'individuazione degli ambiti territoriali provvisori coincidenti con le SAZ (Sezioni Agricole di Zona);
- trasferire il personale preposto alle funzioni;
- assegnare le somme stanziare nell'esercizio finanziario 2002;
- approvare l'elenco delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della L.R. 14/99, ripartite per enti di destinazione e per materia (**Materia energia allegato 3 Comitato di settore n. 4**)
- rinviare a specifici provvedimenti l'assegnazione delle risorse finanziarie relative ai successivi esercizi finanziari, sulla base delle somme stanziare nei relativi bilanci di previsione;
- demandare a successivi provvedimenti dei Direttori regionali l'approvazione degli **elenchi nominativi del personale trasferito, nonché delle tabelle dei costi dello stesso ivi comprese le spese di funzionamento, calcolate sulla base del 20%.**

Con la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile pro tempore del 17 giugno 2002, n. 413, è stato individuato il personale regionale assegnato agli Enti Locali destinatari ai sensi della L.R. n.14/99 del relativo costo, nonché delle spese di funzionamento del 20% relativamente alle materie Ambiente e Protezione Civile.

Pur avendo quindi perfezionato l'iter della delega con i provvedimenti di cui sopra, la Regione non ha trasferito i fondi stanziati sul capitolo E12101 del Bilancio regionale "Concessione dei contributi a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia in attuazione della Legge 9 gennaio 1991, n.10 nei settori edilizio (art. 8), industriale (art. 10), agricolo (art. 13) prima della conclusione del Bando di cui alla DGR 498/98.

A partire dal 2006, alla conclusione del Bando di cui sopra, sono stati attivati dalla struttura regionale competente dei Tavoli Tecnici con le Province, avviando una procedura concertata per risolvere, in itinere, nell'ottica dell'efficienza, efficacia ed economicità, propria della pubblica amministrazione, le criticità di un **trasferimento di fondi in conto capitale**, relativamente ad una delega già in essere.

**2. LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA” (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 13, DEL 16 GENNAIO 1991)**

**- “Articolo 8 - Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia:**

*1. Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:*

- a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;*
- b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;*
- c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;*
- d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;*
- e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;*
- f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;*
- g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;*
- h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.*

*2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

- **Articolo 10 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario**
  1. *Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.*
  2. *Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.*
  
- **Articolo 13 - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore Agricolo**
  1. *Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.*
  2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.*

### **3. PROCEDURA CONCERTATA**

#### **3.1. Ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province**

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 al cap. E12101 "Concessione contributi a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia in attuazione della L.10/91 nei settori edilizio (art 8), industriale, artigianale e terziario (art. 10), agricolo (art.13)" vede uno stanziamento di € 8.336.340,01.

Dal lavoro del tavolo tecnico, attivato con le Province, è stata concordata la seguente ripartizione:

- il 30% dello stanziamento di € 8.336.340,01, pari € 2.500.902,00, da suddividere in parti uguali tra 5 Province;
- il restante 70%, pari a € 5.835.438,01, da suddividere in base alla popolazione provinciale residente di cui al censimento ISTAT 2001.

| Provincia | popolazione residente* | % della popolazione rispetto al totale | quota parte del 30% | quota parte del 70% suddiviso in base alla popolazione residente | Totale somma assegnata | Somma pro-capite (per abitante) | % fondi attribuiti rispetto al totale |
|-----------|------------------------|--|---------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Viterbo   | 288.783                | 5,65%                                  | € 500.180,40        | € 329.624,25   | <b>€ 829.804,65</b>    | € 2,87                          | 9,95%                                 |
| Rieti     | 147.410                | 2,88%                                  | € 500.180,40        | € 168.257,52   | <b>€ 668.437,92</b>    | € 4,53                          | 8,02%                                 |
| Roma      | 3.700.424              | 72,38%                                 | € 500.180,40        | € 4.223.757,91   | <b>€ 4.723.938,31</b>  | € 1,28                          | 56,67%                                |
| Latina    | 491.230                | 9,61%                                  | € 500.180,40        | € 560.702,39   | <b>€ 1.060.882,80</b>  | € 2,16                          | 12,73%                                |
| Frosinone | 484.566                | 9,48%                                  | € 500.180,40        | € 553.095,94   | <b>€ 1.053.276,34</b>  | € 2,17                          | 12,63%                                |
|           | 5.112.413              | 100,00%                                | € 2.500.902,00      | € 5.835.438,01   | <b>€ 8.336.340,01</b>  |                                 | 100,00%                               |

Tabella 1- Ripartizione risorse finanziarie

### 3.2. Modalità attuative

Sulla base di quanto concordato nell'ambito dei Tavoli Tecnici attivati con le Province si dovranno tenere presenti i seguenti indirizzi:

- ripartizione dei fondi assegnati per i settori di intervento per i 3 articoli, rispetto alle caratteristiche specifiche territoriali della provincia;
- accordi con Enti Locali, soggetti pubblici ed associazioni di categoria;
- procedure ad evidenza pubblica per la diffusione di tecnologie innovative e ad alta efficienza energetica per i soggetti beneficiari privati.

### 3.3. Priorità di scelta per le procedure ad evidenza pubblica

- percentuale di risparmio energetico conseguita;
- innovatività del progetto.

### 3.4. Interventi ammissibili da privilegiare secondo l'ordine di priorità riportato

#### Art. 8

1. Audit energetici in strutture pubbliche e realizzazione di interventi migliorativi di risparmio energetico;
2. Interventi di risparmio energetico su edifici pubblici che abbiano già installato impianti da fonti rinnovabili finanziati con fondi regionali o comunitari;
3. Impianti che utilizzano forme sperimentali di contenimento e riduzione dei consumi energetici, nonché quelli che utilizzano fonti alternative rinnovabili;
4. Interventi integrati in edilizia (coibentazione, sostituzione serramenti e generatori di calore con generatori ad alto rendimento, ecc) che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20%;
5. Finanziamento dell'extracosto di interventi di ristrutturazione di edifici che comportino una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti della normativa vigente;
6. Sistemi di illuminazione ad alto rendimento nelle aree esterne;
7. Sistemi radianti combinati con caldaia a condensazione e collettori solari;
8. Installazione di generatori di calore ad alto rendimento (quattro stelle);

9. Sostituzione caldaie da autonome a centralizzate con installazione di contabilizzatori dei consumi di calore differenziati per ogni singola unità immobiliare;
10. Impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo e trigenerativo anche alimentati da fonti rinnovabili;
11. Costruzione di nuove tipologie dell'abitare quali le case ad alto risparmio energetico con caratteristiche innovative;
12. Autoproduzione di energia, nei limiti della cumulabilità degli incentivi prevista dalla normativa vigente, tramite:
  - impianti solari fotovoltaici connessi alla rete da 1 a 50 kWp;
  - impianti micro-eolici e mini-eolici con potenza non superiore a 100 kW;
  - impianti di cogenerazione e trigenerazione e riscaldamento a biomasse di potenza non superiore a 100 kW;
  - impianti micro-idroelettrici con potenza non superiore a 100 kW;

**Art. 10**

Gli interventi da privilegiare devono essere legati alla realtà produttiva più energivora del territorio provinciale.

**Art. 13**

Gli interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili nel settore agricolo dovranno valorizzare attraverso filiere corte, comunque entro 70 Km, le specificità agricole locali.